



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 24/2020

IL GIUDICE DELEGATO

DOTT. LUCIANO FERRARA

nel procedimento iscritto al n. 24/2020 del ruolo generale delle procedure da sovraindebitamento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2021, esaminato il piano del consumatore depositato in data 19 novembre 2020 dall'avv. Ernesto Palumbo nell'interesse di Francesca Comparone, e le sue successive modificazioni, osserva quanto segue:

1. L'istante con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato di avere una esposizione debitoria pari ad euro **55.718,07**, consistente nello specifico in:
- **48.846,94** euro nei confronti della **Siena 2018 Spv S.r.l.**, derivanti dal mutuo fondiario n. 741141635-40;
- **6.871,13** euro nei confronti di **Compass**, relativi al prestito personale n. 3296461;
Nell'espone la propria situazione patrimoniale la ricorrente ha dichiarato di essere esclusiva proprietaria dal 28.12.2009 di un appartamento sito in Teverola (Ce), in via A. Vespucci n.5, oggetto della **procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 201/2019**.

A tale bene si aggiunge il credito da lavoro dipendente di cui gode la proponente. A tal proposito la proponente ha dichiarato di prestare la propria attività lavorativa dal 12/06/2017, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Red Creative S.r.l., con uno stipendio medio mensile di circa € 800,00.

Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012, con l'intervento del marito, sig. Bove Pasquale, nato ad Aversa (Ce) il 9.1.1967, resosi disponibile a fornire un contributo volontario, come da dichiarazione in atti.

2. La ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria procedendo al pagamento integrale dei crediti in prededuzione; al pagamento del credito ipotecario della Siena 2018 Spv S.r.l., nella misura del 82%; al pagamento del credito vantato da Compass, nella misura del 10%.

In particolare, secondo la proposta formulata dalla ricorrente, i crediti prededucibili verrebbero soddisfatti con le seguenti modalità: l'OCC percepirebbe una prima rata di euro 1.555,86, che si aggiungerebbe all'acconto versato prima del rilascio della relazione, pari ad €. 944,14, mentre l'Avv. Palumbo otterrebbe con la prima rata il pagamento di euro 2.500,00. Il debito residuo per il compenso dei professionisti verrebbe pagato in 6 rate mensili dell'importo complessivo di €. 453,45, di cui €. 370,12 a favore dell'OCC ed €. 83,33 a favore dell'avv. Palumbo.





Dal settimo mese il credito munito di privilegio ipotecario verrebbe pagato in 72 rate mensili di €. 557,38 per il complessivo importo di €. 40.131,12; il credito chirografo di Compass Spa verrebbe soddisfatto nella misura del 10% del capitale residuo, mediante il pagamento del complessivo importo di €.687,11, suddiviso in 72 rate mensili di euro 9,54, a partire dalla settima rata del piano. La rata complessiva proposta dunque è pari ad €. 566,92.

Si riporta di seguito il prospetto della debitoria ristrutturata e l'indicazione del numero dei pagamenti rateali e del loro ammontare.

Creditori	Grado	Causale	Importo	Saldo	%	Proposta	nr. Rate	Importo rata	Saldo	nr. Rate	Imp. Rata
Occ	Prededucibile	Compenso	€ 4.720,72	€ 4.720,72	80,00%	€ 3.776,58	1	€ 1.555,86	€ 2.220,72	6	€ 370,12
Avvocato	Prededucibile	Compenso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%	€ 3.000,00	1	€ 2.500,00	€ 500,00	6	€ 83,33
Totale A)	Prededucibile		€ 7.720,72	€ 7.720,72		€ 6.776,58	1	€ 4.055,86			€ 453,45
MPS/Siena NPL 2018 Srl (ceduto il 20/12/2017)	Privilegio ipotecario	Mutuo	€ 69.721,68	€ 48.846,94	82,00%	€ 40.131,12	72	€ 557,38			
Compass	Chirografo		€ 10.000,00	€ 6.871,13	10,00%	€ 687,11	72	€ 9,54			
Totale B)				€ 55.718,07		€ 40.818,24	73	€ 566,92			
TOTALE A + B				€ 63.438,79		€ 47.594,81		€ 566,92			

3. Nella relazione ex art. 9 l. 3/2012 l'OCC, dott. Antimo Bassolillo, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, alla luce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice. La fattibilità del piano proposto infatti viene attestata prendendo in considerazione anche le entrate degli altri membri del nucleo familiare, vale a dire il marito della proponente, sig. Bove Pasquale, e la figlia, sig. Bove Vincenza.

La proposta in oggetto, ad avviso dell'OCC, si fonda dunque su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

4. In data 19 gennaio 2021 si costituiva nell'ambito del presente procedimento la Siena 2018 NPL S.r.l., la quale, senza opporsi all'omologa del piano, si limitava a rappresentare che il credito vantato nei confronti della proponente ammontava alla diversa cifra di euro 50.092,50. A tale dichiarazione si opponeva l'Avv. Palumbo il quale faceva rilevare che gli interessi erano stati calcolati, probabilmente per mero errore, sino al 21 marzo 2021, e pertanto in parte non erano ancora maturati. L'Avv. Palumbo inoltre rappresentava il carattere usurario del mutuo in questione e la violazione delle disposizioni in tema di valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito al momento della concessione dello stesso.

All'esito del contraddittorio istaurato sul punto, l'OCC, su indicazione del Giudice, provvedeva al ricalcolo del credito ipotecario vantato dalla Siena 2018 NPL S.r.l., così come richiesto dalla cessionaria, con la sola esclusione degli interessi non ancora





maturati e modificava pertanto il piano nella sua versione definitiva del 26 febbraio 2021.

5. Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che la sig.ra Francesca Comparone presenta i requisiti soggettivi richiesti dalla l. 3/2012 e dunque può accedere al piano del consumatore poiché può essere qualificata quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Ciò posto, si consideri che ai fini dell'omologa occorre, in primo luogo, valutare la meritevolezza del proponente.

Nell'ambito della originaria disciplina dell'istituto in questione, il Giudice per omologare il piano doveva, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 *bis* l.3/2012 *"che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*.

Con la recente modifica legislativa che ha interessato la disciplina della crisi da sovraindebitamento, avutasi con la l. 176/2020 (legge di conversione del D.L. 137/2020 "D.L. Ristori") il legislatore ha, di fatto, anticipato l'entrata in vigore della disciplina dettata in tema di sovraindebitamento dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina è rappresentato proprio dalla nuova conformazione che assume il giudizio di meritevolezza nell'ambito del piano del consumatore.

Nel nuovo terzo comma dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, infatti, tra le verifiche che il Giudice è chiamato a compiere ai fini dell'omologa scompare il riferimento al giudizio di meritevolezza. Mentre all'articolo 7, secondo comma, l. n. 3/2012, nel disciplinare i presupposti di ammissibilità della proposta, il legislatore ha specificato che la stessa non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (lett. d-ter). Si tratta, dunque, come del resto è stato osservato anche in dottrina, di una disciplina nell'ambito della quale il *favor debitoris* è ancora più accentuato. Si esclude cioè l'effetto preclusivo della colpa generica, sicché l'omologa del piano potrà essere negata soltanto nelle ipotesi di colpa grave del consumatore.

Nel caso di specie, come attestato anche dall'OCC, dott. Bassolillo, le cause del sovraindebitamento sono tendenzialmente riconducibili alla precarietà del reddito da lavoro del marito della proponente, sig. Bove Pasquale, unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare sino al 2016. Soltanto nel 2016, infatti, la proponente inizia la propria attività lavorativa e, come visto in precedenza, soltanto dal giugno 2017 ottiene un contratto a tempo indeterminato. A determinare il sovraindebitamento, come chiarito anche dall'OCC, è stato il debito derivante dal mutuo ipotecario, contratto per l'acquisto della casa familiare. All'epoca della stipula





del mutuo, avvenuta nel 2000, l'importo della rata appariva sostenibile, prendendo in considerazione il reddito del coniuge Bove Pasquale, che allora percepiva un reddito mensile di circa 1.300,00 euro. La sostenibilità della rata, del resto, troverebbe conferma nel fatto che i pagamenti sono stati definitivamente interrotti soltanto nel 2013. Deve dunque escludersi un atteggiamento colposo della proponente rispetto a tale operazione di ricorso al credito.

Il successivo finanziamento stipulato con la Compass nel 2019, sarebbe stato contratto, nella prospettiva offerta dalla proponente, al fine di proporre una transazione alla banca mutuante, ignorando che quest'ultima avesse già risolto il contratto e ceduto il credito.

Dunque un profilo di colpa potrebbe tutt'al più porsi per questa operazione, ma a prescindere dall'importo tutto sommato trascurabile rispetto all'esposizione debitoria complessivamente maturata dalla sig. Comparone, va rilevato che il credito relativo al mutuo ipotecario era stato segnalato a sofferenza già dal 2015. La Compass quindi, avendo erogato le somme di cui al contratto di finanziamento senza previamente verificare il merito creditizio della proponente, ha di fatto concorso nel sovraindebitamento in questione.

L'affidamento che nel caso di specie la debitrice poteva aver riposto nella valutazione del merito creditizio effettuata dall'operatore professionale, assume senz'altro valore pregnante, specialmente se si prende in considerazione il fatto che, stando a quanto attestato dall'OCC, la stessa non aveva precedentemente stipulato altri contratti di finanziamento. Sul punto ci si rifà ad un precedente di questo Tribunale, secondo cui *“sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitato”* (Tribunale di Napoli Nord, Terza Sez., 12/06/2018). Non si ravvisano pertanto elementi che denotino una colpa grave della proponente.

Sussiste dunque il requisito della meritevolezza richiesto dalla legge.

6. Si impone, poi, la necessità di analizzare la convenienza della proposta, per il creditore ipotecario, rispetto alla alternativa liquidatoria.

Al fine di valutare la convenienza del piano in oggetto, si rileva innanzitutto che la proponente ha stimato in 65.000,00 euro l'immobile sito in Teverola (Ce) alla Via A. Vespucci n. 5, prendendo in considerazione i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Tale stima è stata ritenuta congrua dall'OCC. IN particolare, partendo da questo importo ed applicando delle decurtazioni dovute al fatto che l'immobile è occupato ed è tenuto in cattivo stato manutentivo, l'OCC ha provato a simulare la vendita del bene al primo, al secondo ed al tentativo d'asta, indicando oltre alla base d'asta anche il prezzo minimo.





Ne è emerso che solo nella ottimistica ipotesi di vendita del bene al primo tentativo, per il prezzo corrispondente alla base d'asta, l'alternativa liquidatoria conserverebbe una maggiore convenienza rispetto al piano proposto. Prendendo invece in considerazione, più realisticamente, i valori di realizzo al secondo tentativo, l'alternativa liquidatoria non sembra conservare alcuna convenienza. In tale circostanza infatti il bene potrebbe essere liquidato per il valore corrispondente all'offerta minima, per un importo pari ad euro 31.078,00. Se si considerano, poi, ulteriormente i costi connessi alla liquidazione del bene, appare in maniera nitida la convenienza del piano, che invece mette a disposizione del creditore ipotecario la cifra complessiva di euro 40.131,12 da corrisondersi nell'arco di 72 mesi. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene conveniente per il creditore ipotecario il piano proposto anche rispetto alla alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse della sig.ra Francesca Comparone, nella versione da ultimo modificata e depositata in data 26 febbraio 2021;

- dà atto, ai sensi dell'art. 12 *ter* l. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell' OCC, a ciascun e pubblicato sul sito www.astegiudiziarie.it, e che l'OCC ne dia comunicazione agli organi della procedura esecutiva r.g.e. 201/2019;

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli Nord a cura della Cancelleria.

Aversa, 8 marzo 2021.

Il Giudice

Dott. Luciano Ferrara

